

Ill.mo sig. Presidente
del Consiglio Comunale
Marco Verneti

Oggetto: Interpellanza a risposta orale nella prossima seduta del Consiglio Comunale del 23 Giugno 2025 sull'oggetto: "Riaprire ai cittadini il percorso procedurale relativo all'autorizzazione a realizzare un impianto agrivoltaico in Madonna delle Grazie poiché irrispettoso della procedura abilitativa semplificata e mancante della allegazione, nei termini, degli elaborati tecnici per la connessione alla rete come richiesto dalla legge".

Il sottoscritto Ugo Sturlese, nella sua qualità di Consigliere Comunale – Cuneo per i Beni Comuni, a seguito di quanto rappresentato dalle Associazioni Ambientaliste Cuneesi pubblicate sul numero del 1° maggio del settimanale La Guida in ordine al realizzando impianto agrivoltaico nella frazione di Madonna delle Grazie

PREMESSO CHE

- il realizzando impianto è già stato oggetto delle attenzioni da parte del Comitato di Quartiere, di singoli cittadini e di interpellanza del sottoscritto all'Assessore all'urbanistica volte, tutte, a lamentare la mancata trasparenza del percorso autorizzativo per la mancata pubblicazione sul sito dello studio preliminare e del progetto presentato dal proponente;
- sul rilievo che di fatto gli elementi territoriali delle aree vincolate risultano ignorati e confliggono con l'idoneità del progetto, le Associazioni Ambientaliste Legambiente, Pro Natura e Italia Nostra di Cuneo, con lettera pubblicata sul numero del 1° maggio del settimanale La Guida, sono intervenute sul confronto intercorso tra il Comune, il Comitato di Quartiere, i residenti e sulle risposte date dall'Assessore competente alla mia precedente interpellanza;
- le Associazioni facevano rilevare che, insistendo l'impianto su aree TVAP (Territori a Valenza Ambientale e Paesaggistica) e TAVP (Territori Agricoli a Valenza Paesaggistica), rigorosamente tutelate dalla normativa del PRG, sarebbero state doverose e necessarie le valutazioni e le verifiche di salvaguardia paesaggistica da rimettere alle competenti Commissioni Consiliari e non solo alla semplice Relazione di Verifica di Compatibilità Ambientale redatta da un tecnico incaricato dal proponente il progetto;
- a tal riguardo evidenziavano come l'art. 78 delle norme di attuazione del PRG, che disciplina le aree TAVP, chiarisca che "... *L'obiettivo per tali zone è finalizzato a conservarne le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario...*" e che il successivo art. 79 disponga che "... *In queste zone è vietato qualsiasi intervento di trasformazione che alteri i caratteri e gli equilibri naturali del suolo, sottosuolo, acque, flora e fauna ed è consentita un attività agricola di tipo non intensivo...*" e come, per l'effetto, il termine "**caratteri**", usato dai redigenti della normativa richiamata, si riferisse al paesaggio mai preso in considerazione nella relazione redatta dal tecnico del proponente che preferiva richiamare l'attenzione sulla coltura dell'erba medica sul suolo e non sull'elemento paesaggistico tutelato dalle richiamate norme di attuazione;
- Facevano quindi rilevare come si rendesse necessario sottoporre l'intervento non solo al parere della Commissione locale per il paesaggio, posto che nell'art.24 della legge regionale 56/1977 si può leggere che "*Il PRG individua ... i beni... paesaggistici da salvaguardare , anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi...3) le aree di*

interesse paesaggistico... (nella nostra fattispecie TAVP e PVAP)”, ma anche al parere della Commissione consiliare competente in materia;

- tali Commissioni, a ben vedere, sono le uniche titolate a decidere sul bene comune e sulla compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del PRG posto che agiscono in rappresentanza della società civile;
- l'Amministrazione stessa aveva sospeso l'iter autorizzativo dichiarando che l'intervento non era compatibile con le zone classificate TAVP, chiedendo integrazioni (come si evince dalla risposta alla precedente interpellanza) poi si è accontentata di una relazione “inadeguata” senza interpellare le Commissioni competenti.

RILEVATO CHE

- **il produttore** interessato alla costruzione dell'impianto deve presentare al Comune non solo la relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati ma anche, ai fini della procedibilità, documenti obbligatori, mancanti, quali in primis **“elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (ENEL)”**, sempre obbligatori ex comma 2 art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come scritto sulla scheda del portale Comune di Cuneo, oltre la valutazione acustica ed altre verifiche ambientali;
- inoltre, in assenza dell'elaborato, da parte di ENEL, per la connessione, non sono allegate le autorizzazioni, i nulla osta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente concernenti le opere di connessione alla rete, **condizione preliminare per l'avvio di tale procedura.**
- **Le citate Allegazioni non sono infatti rinvenibili dall'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta di accesso agli atti e dalla pubblicazione sul BU.**

TANTO PREMESSO

- sul rilievo che a mente delle sovraespresse osservazioni la procedura abilitativa semplificata risulta non solo carente della indispensabile riflessione sull'elemento paesaggistico tutelato dal PRG e dell'indispensabile esame da parte delle rappresentanze consiliari ma addirittura invalidata dalla mancata preliminare allegazione degli elaborati per la connessione così come richiesti dal gestore della rete.

OSSERVATO infine

- che a fronte di un constatato avanzamento dei lavori che ha portato alla realizzazione di buona parte dell'impianto **persiste questo atteggiamento di mancata trasparenza e di non rispetto delle leggi** in quanto l'altezza massima delle file di pannelli sopravanza di parecchie decine di cm l'altezza della recinzione, mentre nel progetto autorizzato l'altezza massima dei pannelli, al fine del mascheramento, era pari all'altezza della recinzione, 2,20 m (situazione impattante ben visibile anche da strada di accesso alla frazione);
- Inoltre, in corrispondenza dell'accesso al cantiere non si rileva la presenza di alcun cartello di “cantiere in corso” con l'indicazione delle varie figure: Committente, titolo autorizzativo, imprese esecutrici, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza. (come da documentazioni fotografiche).

INTERPELLA L'ASSESSORE ALL' URBANISTICA

- al fine di conoscere quale provvedimento intenda adottare l'Amministrazione per riverificare il percorso procedurale relativo all'autorizzazione a realizzare un impianto agrivoltaico a Madonna delle Grazie, allo scopo di permettere di sanare le minorazioni lamentate, sostenendo la documentazione, allegata alla domanda, la compatibilità ambientale di un progetto ricadente in un'area protetta TVAP (Territori a Valenza Ambientale e Paesaggistica) e in quanto tale infatti oggetto di tre richieste di chiarimento da parte dell'Amministrazione stessa al Professionista abilitato, che produceva una relazione tecnico agronomica senza esprimere un giudizio di coerenza con le Norme del PRG, che peraltro competevano oltre che al Professionista alla valutazione delle competenti Commissioni Consiliari;
- Nel contempo si chiede di sapere se ad oggi siano state compiute rilevazioni circa la rispondenza delle opere fin qui eseguite a quanto previsto nella progettazione esecutiva presentata nella PAS (Procedura Abilitativa Semplificata);
- nel frattempo, pur non ritenendo conformi alla Normativa le procedure seguite, chiedo fin d'ora, e non a titolo di sanatoria, **almeno** il rispetto della rispondenza dell'impianto a quanto previsto nella Autorizzazione sia per quanto riguarda l'altezza massima delle file di pannelli sia per quanto riguarda le opere di mitigazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale come previsto in progetto.

Cuneo, 12 Giugno 2025

Ugo Sturlese
Gruppo Cuneo per i Beni Comuni

Visto.





